

COMUNE DI COLLEDIMEZZO



REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELLA VIDEOSORVEGLIANZA

**Piazza F. Vizioli n. 1
Colledimezzo (Ch)
Tel. e Fax 0872 949099**

Approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 7 del 28.01.2006

COMUNE DI COLLEDIMEZZO

CAPO I PRINCIPI GENERALI

Art. 1 – Finalità e definizioni

- 1) Il presente regolamento garantisce che il trattamento dei dati personali, effettuato mediante l'attivazione di un impianto di videosorveglianza nel territorio urbano, gestito ed impiegato dal Comune di Colledimezzo, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e all'identità personale. Garantisce altresì i diritti delle persone giuridiche e di ogni altro Ente o Associazione coinvolti nel trattamento.
- 2) Per tutti quanto non è dettagliatamente disciplinato nel presente regolamento, si rinvia a quanto disposto dal Codice in materia di protezione dei dati personali approvato con decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
- 3) Ai fini del presente regolamento si intende:
 - a) per "banca dati", il complesso di dati personali, formatosi presso la sala di controllo, allestita all'interno dell'Ufficio del Sindaco, e trattato esclusivamente mediante riprese televisive che, in relazione ai luoghi di installazione delle videocamere, riguardano prevalentemente i soggetti che transitano nell'area interessata ed i mezzi di trasporto;
 - b) per il "trattamento", tutte le operazioni o complesso di operazioni, svolte con l'ausilio dei mezzi elettronici o comunque automatizzati, concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, l'eventuale diffusione, la cancellazione e la distribuzione dei dati;
 - c) per "dato personale", qualunque informazione relativa a persona fisica, persona giuridica, Ente o Associazione, identificati o identificabili, anche direttamente, e rilevati con trattamenti di immagini effettuati attraverso l'impianto di videosorveglianza;
 - d) per "titolare", l'Ente Comune di Colledimezzo, nelle sue articolazioni interne, cui competono le decisioni in ordine alle finalità ed alle modalità del trattamento dei dati personali;
 - e) per "responsabile", la persona fisica, legata da rapporto di servizio al titolare e preposto dal medesimo al trattamento dei dati personali;
 - f) per "interessato", la persona fisica, la persona giuridica, l'Ente o Associazione cui si riferiscono i dati personali;
 - g) per "comunicazione", il dare conoscenza dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
 - h) per "diffusione", il dare conoscenza generalizzata dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
 - i) per "dato anonimo", il dato che in origine a seguito di inquadratura, o a seguito di trattamento, non può essere associato ad un interessato identificato o identificabile;
 - j) per "blocco", la conservazione di dati personali con sospensione temporanea di ogni altra operazione di trattamento.

COMUNE DI COLLEDIMEZZO

Art. 2 – Ambito di applicazione

- 1) Il presente regolamento disciplina il trattamento di dati personali, realizzato mediante l'impianto di videosorveglianza, attivato nel territorio del Comune di Colledimezzo e collegato alla sala di controllo.
- 2) Installazione di monitors per la sola visione delle immagini presso la centrale sita nei locali del Comune con accesso criptato da password.

Art. 3 – Trattamento dei dati personali per le finalità istituzionali dell'impianto di videosorveglianza

- 1) Il trattamento dei dati personali è effettuato a seguito dell'attivazione di un impianto di telecontrollo e di videosorveglianza
- 2) Le finalità istituzionali del suddetto impianto, sono del tutto conformi alle funzioni istituzionali demandate al Comune di Colledimezzo, in particolare dal D.L.vo 18 agosto 2000 n. 267, dal DPR 24 luglio 1977, n. 616, da altri mezzi per tutelare la sicurezza della popolazione e delle cose, in particolare:
 - a) attivazione di uno strumento attivo di protezione civile sul territorio comunale;
 - b) identificazione, in tempo reale, di luoghi per consentire il pronto intervento della polizia locale;
 - c) rilevazione di dati anonimi per l'analisi dei flussi di traffico;
 - d) rilevare infrazioni al codice della strada;
 - e) vigilare sul pubblico traffico;
 - f) prevenire eventuali atti di vandalismo o danneggiamento agli immobili ed in particolare al patrimonio comunale e di disturbo alla quiete pubblica.
- 3) Il sistema di videosorveglianza comporterà esclusivamente il trattamento di dati personali rilevati mediante le riprese televisivi e che, in relazione ai luoghi di installazione delle videocamere, interessano i soggetti ed i mezzi di trasporto che transiteranno nell'area interessata.

CAPO II OBBLIGHI PER IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO

Art. 4 – Notificazione

- 1) Il Comune di Colledimezzo nella sua qualità di titolare del trattamento dei dati personali, rientrando nel campo di applicazione del presente regolamento, adempie agli obblighi di notificazione preventiva al Garante per la protezione dei dati personali, qualora ne ricorrano i presupposti, ai sensi e per gli effetti degli artt. 37 e 38 del Codice in materia di protezione dei dati personali approvato con decreto legislativo 30/06/2003, n. 196.

Art. 5 – Responsabile

- 1) La persona nominata dal Sindaco, domiciliata in ragione delle funzioni svolte in Colledimezzo nella sede comunale in Piazza Francesco Vizioli, 1, è designato quale responsabile del trattamento dei dati personali rilevati, ai sensi per gli effetti

COMUNE DI COLLEDIMEZZO

dell'art. 1, comma 3, lett. e). E' consentito il ricorso alla delega scritta di funzioni da parte del designato, previa approvazione del Sindaco.

- 2) Il responsabile deve rispettare pienamente quanto previsto, in tema di trattamento dei dati personali, dalle leggi vigenti, ivi incluso il profilo della sicurezza, e dalle disposizioni del presente regolamento.
- 3) Il responsabile procede al trattamento attenendosi alle istruzioni impartite dal titolare il quale, anche tramite verifiche periodiche, vigila sulla puntuale osservanza delle disposizioni di cui al comma 1 e delle proprie istruzioni.
- 4) I compiti affidati al responsabile devono essere analiticamente specificati per iscritto, in sede di designazione. Il Sindaco può revocare la designazione a suo insindacabile giudizio. Gli incaricati del materiale trattamento devono elaborare i dati personali ai quali hanno accesso attenendosi scrupolosamente alle istruzioni del titolare o del responsabile.

CAPO III TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Sezione I Raccolta e requisiti dei dati personali

Art. 6 – Modalità di raccolta e requisiti dei dati personali

- 1) I dati personali oggetto di trattamento sono:
 - a) trattati in modo lecito e secondo correttezza;
 - b) raccolti e registrati per le finalità di cui al precedente art. 3 e resi utilizzabili in altre operazioni del trattamento a condizione che si tratti di operazioni non incompatibili con tali scopi, esatti e, se necessario, aggiornati;
 - c) raccolti in modo pertinente, completo e non eccedente rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati;
 - d) conservati per un periodo non superiore a quello strettamente necessario al soddisfacimento delle finalità istituzionali dell'impianto, per le quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati ed in ogni caso pari al periodo di tempo stabilito dal successivo comma 3;
 - e) trattati, con riferimento alla finalità dell'analisi dei flussi del traffico, di cui al precedente art. 2, comma 2 lett. d), con modalità volta a salvaguardare l'anonimato ed in ogni caso successivamente alla fase della raccolta, atteso che le immagini registrate possono contenere dati di carattere personale.
- 2) I dati personali sono ripresi attraverso le telecamere dell'impianto di telecontrollo e di videosorveglianza, installate in corrispondenza dei principali ingressi, incroci, piazze, cimiteri, chiese, parchi, immobili comunali, del territorio urbano, in conformità all'elenco dei siti di ripresa, predisposto dal Sindaco ed approvato dalla Giunta Comunale con apposito atto. Detta procedura verrà seguita anche in caso di modifiche e/o integrazioni di detto elenco.
- 3) Le telecamere di cui al precedente comma 2 consentono, tecnicamente, riprese video a colori in condizioni di sufficiente illuminazione naturale o artificiale, o in bianco/nero in caso contrario. Inoltre le telecamere sono dotate di brandeggio (in verticale e in orizzontale) con o senza zoom ottico e digitale e collegate ad un centro di gestione ed archiviazione di tipo digitale. Tali caratteristiche tecniche consentono un significativo grado di precisione e di dettaglio della ripresa. Il Titolare

COMUNE DI COLLEDIMEZZO

del trattamento dei dati personali si obbliga a non effettuare riprese di dettaglio dei tratti somatici delle persone, che non siano funzionali alle finalità istituzionali dell'impianto attivato di cui al suddetto art. 3. I segnali video delle unità di ripresa saranno raccolti da una stazione di monitoraggio e controllo presso la sala controllo presso il Municipio. In questa sede le immagini saranno visualizzate su monitor e registrate su un supporto magnetico. L'impiego del sistema di videosorveglianza è necessario per ricostruire l'evento, quando la sala operativa di controllo non è presidiata. Le immagini videoregistrate sono conservate per un tempo non superiore a 7 (sette) giorni presso la sala di controllo. In relazione alle capacità di immagazzinamento delle immagini dei videoregistratori digitali, le immagini riprese in tempo reale distruggono quelle registrate, in tempo inferiore a quello citato.

Art. 7 – Obblighi degli operatori

- 1) L'utilizzo del brandeggio da parte degli operatori e degli incaricati al trattamento dovrà essere conforme ai limiti indicati nel documento di cui al comma 2 del precedente articolo, come eventualmente modificato ed integrato, e comunque sempre autorizzato dal Sindaco.
- 2) L'utilizzo delle telecamere è consentito solo per il controllo di quanto si svolge nei luoghi pubblici mentre esso non è ammesso nelle proprietà private.
- 3) Fatti salvi i casi di richiesta degli interessati al trattamento dei dati registrati, questi ultimi possono essere riesaminati, nel limite del tempo ammesso per la conservazione di cui al precedente articolo, solo in caso di effettiva necessità per il conseguimento delle finalità di cui all'art. 3 comma 2 e a seguito di regolare autorizzazione di volta in volta richiesta al Sindaco.
- 4) La mancata osservanza degli obblighi previsti al presente articolo comporterà l'applicazione di sanzioni disciplinari e, nei casi previsti dalla normativa vigente, di sanzioni amministrative oltre che l'avvio degli eventuali procedimenti penali.

Art. 8 Informazioni rese al momento della raccolta

- 1) Il Comune di Colledimezzo, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 13 del decreto legislativo 30/06/1993 n. 196, si obbliga ad affiggere un'adeguata segnaletica permanente, nelle strade e nelle piazze in cui sono posizionate le telecamere, su cui è riportata la seguente dicitura: "Comune di Colledimezzo – Attenzione – Area Videosorvegliata".
- 2) Il Comune di Colledimezzo, nella persona del responsabile, si obbliga a comunicare alla comunità cittadina l'avvio del trattamento dei dati personali, con l'attivazione dell'impianto di videosorveglianza, l'eventuale incremento dimensionale dell'impianto e l'eventuale successiva cessazione per qualsiasi causa del trattamento medesimo, ai sensi del successivo art. 11, con un anticipo di dieci giorni, mediante l'affissione di appositi manifesti informativi e/o altri mezzi di diffusione locale.
- 3) In casi eccezionali e solo su autorizzazione del Sindaco e per particolari esigenze, la telecamera posta in Piazza F. Vizioli può essere inserita temporaneamente nel circuito internet sul sito ufficiale del Comune di Colledimezzo previa esposizione di opportune comunicazioni scritte poste in bacheche del Comune.

SEZIONE II DIRITTI DELL'INTERESSATO NEL TRATTAMENTO DEI DATI

COMUNE DI COLLEDIMEZZO

Art. 9 – Diritti dell'interessato

- 1) In relazione al trattamento dei dati personali l'interessato, dietro presentazione di apposita istanza, ha diritto:
 - a) di conoscere l'esistenza di trattamenti di dati che possono riguardarlo;
 - b) di essere informato sugli estremi identificativi del titolare e del responsabile oltre che sulle finalità e le modalità del trattamento cui sono destinati i dati;
 - c) di ottenere, a cura del responsabile, senza ritardo e comunque oltre 15 giorni dalla data di ricezione della richiesta:
 1. la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano anche se non ancora registrati e la comunicazione in forma intelligibile dei medesimi dati e della loro origine, nonché della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici, delle modalità e delle finalità su cui si basa il trattamento; la richiesta non può essere inoltrata dallo stesso soggetto se non trascorsi almeno 90 giorni dalla precedente istanza, fatta salva l'esistenza di giustificati motivi;
 2. la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
 3. di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta.
- 2) Per ciascuna delle richieste di cui al comma 1, lett. c), n.1), può essere chiesto all'interessato, ove non risulti confermata l'esistenza di dati che lo riguardano, un contributo spese, non superiore ai costi effettivamente sopportati e comprensivi dei costi del personale, secondo le modalità previste dalla normativa vigente.
- 3) I diritti di cui al precedente articolo riferiti ai dati personali concernenti persone decedute possono essere esercitati da chi ha un interesse proprio, o agisce a tutela dell'interessato o per ragioni familiari meritevoli di protezione.
- 4) Nell'esercizio dei diritti di cui al comma 1 l'interessato può conferire, per iscritto delega o procura a persone fisiche, enti, associazioni od organismi. L'interessato può, altresì, farsi assistere da persona di fiducia.
- 5) Le istanze di cui al presente articolo possono essere trasmesse al titolare o al responsabile anche mediante lettera raccomandata, telefax o posta elettronica o comunicata oralmente, che dovrà provvedere in merito entro e non oltre quindici giorni.
- 6) Nel caso di esito negativo alla istanza di cui ai commi precedenti, l'interessato può rivolgersi al Garante per la protezione dei dati personali, fatte salve le possibilità di tutela amministrativa e giurisdizionale previste dalla normativa vigente.

SEZIONE III SICUREZZA NEL TRATTAMENTO DEI DATI LIMITI ALLA UTILIZZABILITA' DEI DATI E RISARCIMENTO DANNI

Art. 10 – Sicurezza dei dati

COMUNE DI COLLEDIMEZZO

- 1) I dati personali oggetto di trattamento sono custoditi ai sensi e per gli effetti del precedente art. 6, comma 3. Alla sala controllo presso il Municipio dove sono custoditi i videoregistratori digitali, possono intervenire sulle apparecchiature sole persone autorizzate dal Sindaco e comunque in possesso di relative passwords cedute dal Sindaco stesso.
- 2) L'utilizzo dei videoregistratori digitali impedisce di rimuovere il disco rigido su cui sono memorizzate le immagini.

Art. 11 – Cessazione del trattamento dei dati

- 1) In caso di cessazione, per qualsiasi causa, di un trattamento i dati personali sono:
 - a) distrutti;
 - b) ceduti ad altro titolare purché destinati ad un trattamento in termini compatibili agli scopi per i quali i dati sono raccolti;
 - c) conservati per fini esclusivamente istituzionali dell'impianto attivato.
- 2) La cessione dei dati in violazione di quanto previsto dal comma precedente lett. b) o di altre disposizioni di legge in materia di trattamento dei dati personali è priva di effetti. Sono fatte salve le sanzioni previste dalla legge.

Art. 12 –Limiti alla utilizzabilità di dati personali

- 1) La materia è disciplinata dall'art. 14 del Codice in materia di protezione dei dati approvato con decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196.

Art. 13 – Danni cagionati per effetto del trattamento di dati personali

- 1) La materia è regolamentata per intero dall'art. 15 del Codice di cui al precedente articolo.

SEZIONE IV COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEI DATI

Art. 14 – Comunicazione

- 1) La comunicazione dei dati personali da parte del Comune di Colledimezzo a favore di soggetti pubblici, esclusi gli enti pubblici economici, è ammessa quando è prevista da una norma di legge o regolamento. In mancanza di tale norma la comunicazione è ammessa quando è comunque necessaria ed esclusivamente per lo svolgimento delle funzioni istituzionali e può essere iniziata se è decorso il termine di cui all'art. 19 comma 2 del DPR 30/06/2003 n. 196.
- 2) Non si considera comunicazione, ai sensi e per gli effetti del precedente comma, la conoscenza dei dati personali da parte delle persone incaricate ed autorizzate per iscritto a compiere le operazioni del trattamento dal titolare o dal responsabile e che operano sotto la loro diretta autorità.

COMUNE DI COLLEDIMEZZO

CAPO V TUTELA AMMINISTRATIVA E GIURISDIZIONALE

Art. 15 – Tutela

- 1) Per tutto quanto attiene ai profili di tutela amministrativa e giurisdizionale si rinvia integralmente a quanto previsto dagli artt. 10 e seguenti del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196.
- 2) In sede amministrativa, il responsabile del procedimento, ai sensi e per gli effetti degli artt. 4-6 della legge 7 agosto 1990, n. 241, è il responsabile del trattamento dei dati personali, così come individuato dal precedente art. 5.

CAPO VI MODIFICHE

Art. 16 – Modifiche regolamentari

- 1) I contenuti del presente regolamento dovranno essere aggiornati nei casi di aggiornamento normativo in materia di trattamento dei dati personali. Gli eventuali atti normativi, atti amministrativi dell'Autorità di tutela della privacy o atti regolamentari generali del Consiglio Comunale dovranno essere immediatamente recepiti.
- 2) All'aggiornamento degli indirizzi vincolati provvederà la Giunta Comunale, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dal vigente ordinamento delle autonomie locali.
- 3) Il presente atto è trasmesso al Garante per la protezione dei dati personali, sia a seguito dell'approvazione di suoi successivi ed eventuali aggiornamenti.